

Regolamento per l'assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato le cui procedure non rientrano nell'ambito di applicazione della Legge n. 79 del 2022, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Regime transitorio).

Per le procedure di reclutamento dei ricercatori di tipo a) e b) al fine di riconoscere la maggiore flessibilità possibile in questo momento di transizione tra la disciplina previgente e quella introdotta, con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 si prevede:

- per i 12 mesi successiva all'approvazione della legge di conversione, di continuare a bandire RTD b) salvo eccezioni previste dalla normativa.
- per 36 mesi successivi continuare a bandire RTD a), nell'ambito dei programmi di ricerca collegati e finanziati dal PNRR e PNR.

INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Natura del rapporto di lavoro
- Art. 3 – Tipologie contrattuali
- Art. 4 – Autorizzazione
- Art. 5 – Procedura di selezione
- Art. 6 – Requisiti
- Art. 7 – Commissione selezionatrice
- Art. 8 – Valutazione comparativa
- Art. 9 – Accertamento della regolarità degli atti
- Art. 10 – Proposta di chiamata
- Art. 11 – Contratto di lavoro
- Art. 12 – Modalità di svolgimento delle attività
- Art. 13 – Trattamento economico
- Art. 14 – Trattamento giuridico e incompatibilità
- Art. 15 – Cessazione del rapporto
- Art. 16 – Proroga
- Art. 17 – Disciplina della chiamata dei ricercatori in attuazione dell'art. 29, comma 7 della legge 30.12.2010, n. 240
- Art. 18 – Abrogazione norme precedenti e norme transitorie
- Art. 19 – Entrata in vigore

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 2010, nel rispetto della Carta europea dei ricercatori, e ai sensi dei d.m. n. 242 e n. 243 del 24 maggio 2011, disciplina le procedure finalizzate alla assunzione di ricercatori con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché le modalità di svolgimento delle attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti oggetto del rapporto di lavoro dei medesimi.

2. Il presente Regolamento disciplina altresì modalità, criteri e parametri per la valutazione delle attività svolte dai titolari dei contratti triennali di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), del presente Regolamento ai fini della loro proroga, per soli due anni ed una sola volta.

Art. 2 – Natura del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Ateneo e la/il ricercatrice/ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato, stipulato ai sensi

delle vigenti disposizioni in materia anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

2. La titolarità di tali contratti non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli dell'Ateneo. L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

3. I contratti di cui al presente Regolamento non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'art. 51 della legge n. 449 del 1997.

Art. 3 - Tipologie contrattuali

1. I ricercatori a tempo determinato possono essere assunti sulla base delle seguenti tipologie di contratto di lavoro subordinato:

- a. contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte;
- b. contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri, ovvero, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4.11.2005 n. 230.

2. I contratti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma possono essere richiesti, nell'ambito delle risorse disponibili secondo la programmazione triennale, in ragione delle rispettive esigenze didattiche e scientifiche, dai Dipartimenti ai competenti organi collegiali dell'Ateneo per la relativa autorizzazione.

3. I contratti di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo gravanti su finanziamenti esterni devono attestare la copertura finanziaria per l'intera durata del contratto o della sua proroga e per essere validati dal MIUR devono rispettare le seguenti indicazioni:

- Convenzione stipulata tra l'Ateneo e il soggetto finanziatore esterno (in caso di più finanziatori, nella convenzione devono essere riportati tutti i soggetti finanziatori) attestante la tipologia di contratto finanziato, eventualmente il relativo settore concorsuale, l'importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento del finanziamento nonché, in caso di versamento pluriennale, le relative garanzie (es. fidejussione) a copertura del finanziamento. Tale convenzione deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione con parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti attestante il rispetto di quanto sopra.
- Contratti attivati in relazione a specifiche disposizioni normative (es. leggi regionali) da cui risulti chiara la destinazione del finanziamento per la copertura di tale tipologia di contratti. Nell'ambito dell'avvio della procedura di reclutamento è necessaria la delibera del Consiglio di Amministrazione con parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti attestante il rispetto di quanto sopra indicato.
- Progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista la possibilità di attivare contratti per ricercatrice/ricercatore a tempo determinato tra le spese ammissibili e rendicontabili. Anche in tal caso all'atto dell'avvio della procedura è richiesta l'approvazione del Consiglio di Amministrazione con parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. I contratti di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, possono prevedere un regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui alla lettera b) sono stipulati esclusivamente con regime di impegno a tempo pieno.

5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010 e dei contratti di cui al presente Regolamento, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso art. 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 4 - Autorizzazione

1. Le richieste di autorizzazione alla assunzione di ricercatori a tempo determinato sono formulate annualmente dai Dipartimenti sulla base di quanto disposto dalla Programmazione triennale.
2. Nella richiesta di autorizzazione vanno indicati:
 - a. la tipologia di contratto con cui si intende assumere la/il ricercatrice/ricercatore a tempo determinato, specificando il regime di tempo pieno o definito e l'eventuale prorogabilità ove si tratti di contratto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a);
 - b. le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che la/il ricercatrice/ricercatore dovrà svolgere;
 - c. il trattamento economico da corrispondere ed i fondi di copertura di ogni onere discendente dal contratto; il settore concorsuale, il settore o i settori scientifico-disciplinare/i;
 - d. i requisiti di ammissione alla procedura selettiva;
 - e. la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
 - f. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a 12 pubblicazioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo, approva le proposte di attivazione e di proroga, sentito il Senato Accademico.

Art. 5 - Procedura di selezione

1. In attuazione della delibera con cui il Consiglio di Amministrazione autorizza l'assunzione di una/un ricercatrice/ricercatore a tempo determinato, il Rettore, con decreto, emana il bando di indizione della procedura selettiva, il quale viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all'Albo e sul sito online dell'Ateneo e trasmesso al MIUR e all'Unione europea, ai fini della pubblicazione di competenza nei rispettivi siti istituzionali.
2. Il bando e tutta la modulistica devono essere redatti in lingua italiana e in lingua inglese. Nel bando deve essere previsto che il curriculum vitae prodotto ai fini della valutazione dai candidati in allegato alla domanda sia anche in lingua inglese.
3. Nel bando sono specificati:
 - a. la tipologia del contratto;
 - b. il settore concorsuale e il o i settore/i scientifico-disciplinare/i;
 - c. l'indicazione del progetto/programma di ricerca;
 - d. i termini e le modalità di trasmissione delle domande di partecipazione, prevedendo la possibilità di trasmissione telematica delle stesse nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
 - e. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a 12 pubblicazioni;
 - f. la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
 - g. i requisiti di ammissione;
 - h. le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale.

Art. 6 - Requisiti

1. Possono partecipare alle procedure selettive finalizzate alla stipula dei contratti di cui all'art. 3, comma 1 lettera a), del presente Regolamento, i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
 - b. per i settori interessati, diploma di specializzazione medica.
2. Possono partecipare alle procedure selettive finalizzate alla stipula dei contratti di cui all'art. 3, comma 1 lettera b), del presente Regolamento i candidati che, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma precedente, abbiano usufruito di contratti di cui alla lettera a), dell'articolo 3 comma 1 del presente Regolamento o che abbiano usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, e successive modificazioni, ovvero che abbiano usufruito di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero che abbiano usufruito di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri, ovvero che abbiano usufruito, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4.11.2005 n. 230.

3. L'ammissione alla procedura selettiva è disposta con Decreto Rettore ed è da intendersi con riserva. L'Amministrazione può disporre, fino alla delibera di chiamata, l'esclusione dalla procedura con decreto motivato del Rettore e notificato alla/al candidata/o tramite Raccomandata A.R. o, se disponibile in domanda, tramite PEC.

4. Non possono partecipare alle procedure selettive di cui al presente Regolamento i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio. Non possono altresì partecipare quanti, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7 - Commissione selezionatrice

1. La Commissione selezionatrice è nominata con decreto rettorale ed è composta da tre professori, di cui almeno un professore di prima fascia e almeno due esterni nel rispetto della parità di genere. I componenti della commissione devono appartenere allo stesso settore scientifico disciplinare indicato nel bando, ovvero allo stesso settore concorsuale. In subordine, e motivatamente, uno o più membri possono essere selezionati tra quelli appartenenti al medesimo macrosettore. Uno dei componenti potrà essere scelto tra studiosi di elevato profilo scientifico attivi in università o centri di ricerca di un altro paese OCSE. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito internet di Ateneo.

2. La corrispondenza della qualifica dei soggetti stranieri al titolo italiano è attestata dai Consigli dei Dipartimenti designanti sulla base del D.M. 1° settembre 2016, n. 662; la riconducibilità dell'attività degli stranieri al settore concorsuale e, ove richiesto, al o ai settori scientifico-disciplinari è ugualmente attestata dai Consigli dei Dipartimenti designanti.

3. I componenti esterni all'Ateneo, salvo casi di assoluta impossibilità, devono appartenere ad istituzioni diverse tra loro.

4. Non possono far parte della Commissione di cui al presente articolo:

- coloro che abbiano riportato una valutazione negativa ai sensi del comma 7 del medesimo art. 6 della legge n. 240/2010;
- i componenti dell'organo di Direzione politica dell'Ateneo, coloro che ricoprono cariche politiche, nonché i rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;

5. La Commissione è costituita nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. A tal fine ogni Commissario, dopo la predeterminazione dei criteri e dopo aver preso visione della lista dei candidati, deve dichiarare a verbale l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi.

6. Dei componenti della Commissione uno è designato direttamente dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto con modalità proprie. I restanti componenti, comunque esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio nell'ambito di due terne proposte dal medesimo Consiglio di Dipartimento tra i soggetti in possesso dei requisiti. La presenza in commissione di almeno un professore ordinario deve essere assicurata o con la designazione di cui al primo periodo del presente comma, ovvero prevedendo che almeno una terna sia composta integralmente da professori ordinari. Solo in quest'ultimo caso, la rappresentanza di genere è

assicurata prevedendo la presenza di tre componenti di genere maschile e tre di genere femminile nell'ambito complessivo delle due terne. Nel caso in cui il membro designato dal Dipartimento è una/un Professoressa/Professore ordinario, le due terne dovranno, salvo situazioni di comprovata impossibilità, essere suddivise per genere. Il Consiglio di Dipartimento provvede agli adempimenti previsti dal presente comma nella composizione estesa ai ricercatori a tempo indeterminato, avendo previsto all'ordine del giorno la relativa attività e dando adeguato riscontro a verbale dello svolgimento delle operazioni di sorteggio svolte nella medesima seduta pubblica. Il Consiglio di Dipartimento è tenuto a fornire la dovuta documentazione dei professori designati trasmettendola al Settore Concorsi unitamente all'estratto di verbale prodotto. Sulla base della deliberazione del Consiglio di Dipartimento il Rettore provvede alla nomina mediante decreto che deve essere pubblicato all'albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet di Ateneo.

7. Eventuali istanze di riconsiliazione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate al Rettore nel termine di dieci giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul sito web dell'Ateneo. Qualora la causa di riconsiliazione sopravvenga dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

8. La Commissione deve concludere i suoi lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine senza che la Commissione abbia concluso i lavori il Rettore nomina una nuova Commissione.

9. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un Segretario. Essa svolge i propri lavori alla presenza, fisica o telematica, di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

10. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce per i membri obbligo d'ufficio, fatti salvi i casi di forza maggiore.

11. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di uno o più commissari per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e producono effetti dopo l'accettazione da parte del Rettore, ovvero la nuova nomina del commissario o della Commissione. Si procede ai sensi del presente articolo se si tratta della nuova nomina dell'intera commissione, altrimenti la nomina di ogni commissario da sostituire avviene - tramite designazione o estrazione a seconda del membro da sostituire - seguendo le modalità di cui al c. 6.

12. I componenti delle Commissioni in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti delle Commissioni esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese e i relativi oneri.

Art. 8 –Valutazione comparativa

1. L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. La selezione è effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione. Ai sensi del comma 2, lettera c), dell'art. 24 della L. 240/2010, i criteri e parametri sono individuati con il Decreto del Ministro, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 243 del 25 maggio 2011.

3. A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti convocati per la discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione ed il calendario della stessa sono pubblicati sul sito internet di Ateneo almeno dieci giorni prima della discussione.

4. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni si svolge la prova orale, che non prevede l'attribuzione di un punteggio ma solo l'accertamento della lingua straniera indicata nel bando.

5. A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati e sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, viene individuata/o l'idonea/o.

6. È consentita la riunione in modalità telematica comunicando al responsabile del procedimento la data e l'ora di svolgimento della stessa. Tale modalità è ammessa anche in fase di discussione con i candidati purché almeno un commissario sia presente con gli stessi e che gli altri due commissari siano in collegamento telematico

7. Al termine di ogni riunione telematica, viene redatto un verbale, che viene approvato seduta stante e sottoscritto dal commissario che materialmente lo ha redatto. Gli altri commissari provvederanno a stilare, e a trasmettere telematicamente le dichiarazioni di adesione al verbale prodotto. Tutta la documentazione della singola riunione va inoltrata al Settore Concorsi e Selezioni, all'indirizzo di posta elettronica conc@strutture.univaq.it, che provvederà alla pubblicazione degli atti. Il componente designato, al termine della procedura, fa pervenire all'Ufficio copia cartacea del verbale in originale, completo di tutta la documentazione.

Art. 9 - Accertamento della regolarità degli atti

1. Il Rettore, con proprio Decreto, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del Settore Concorsi e Selezioni dei verbali delle singole riunioni e della relazione riassuntiva dei lavori svolti, accerta la regolarità degli atti e proclama la/il vincitrice/vincitore. Il Decreto di approvazione degli atti, pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e sull'apposita pagina web del sito dell'Università, unitamente ai predetti atti, è trasmesso immediatamente al Dipartimento competente a deliberare la chiamata. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e dal giorno della stessa decorre il termine per la proposizione di eventuali ricorsi.

2. Il Rettore, qualora riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la regolarizzazione.

Art. 10 - Proposta di chiamata

1. Il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la procedura selettiva, acquisito il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura con indicazione dell'idonea/o, procede entro sessanta giorni alla formulazione della proposta di chiamata. Il Direttore di Dipartimento deve convocare appositamente il Consiglio nella composizione competente. La delibera di proposta di chiamata è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia afferenti al Dipartimento; in caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza, la conseguente delibera di non chiamata deve essere adeguatamente motivata in ordine al venir meno delle esigenze che avevano giustificato la richiesta del bando.

2. La mancata adozione della delibera di chiamata, entro il termine sopra indicato, ovvero la mancanza di una adeguata motivazione nel caso di delibera di non chiamata, comporta l'impossibilità per il Dipartimento che ha richiesto il bando di avviare una nuova procedura selettiva per il medesimo SSD per il periodo di un anno.

3. La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Contratto di lavoro

1. L'assunzione della/del ricercatrice/ricercatore a tempo determinato di cui al presente Regolamento avviene mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che riporta:

- a. la tipologia contrattuale di cui all'art. 3, comma 1;

- b. l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e delle relative modalità di svolgimento, l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto;
 - c. la sede di servizio;
 - d. il regime di impegno;
 - e. il trattamento retributivo annuo lordo;
 - f. l'indicazione delle modalità con cui la/il ricercatrice/ricercatore è tenuto, al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento di appartenenza il risultato dell'attività scientifica e didattica svolta;
 - g. l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - h. l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ.
2. Il contratto, redatto in forma scritta, è sottoscritto dalla/dal ricercatrice/ricercatore e dal Rettore.

Art. 12 - Modalità di svolgimento delle attività

1. Per i compiti didattici si rimanda al Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari, emanato con D.R. n. 915/2017 del 19/12/2107 e s.m.i..
2. L'attività di ricerca è oggetto di specifica relazione tecnico scientifica da sottoporre, annualmente, all'approvazione del dipartimento di afferenza. La mancata approvazione della relazione tecnico scientifica o del registro delle lezioni costituisce giusta causa di recesso dal contratto.
3. Atti convenzionali tra Università, Regione e Aziende del servizio sanitario possono prevedere che il ricercatore a tempo determinato svolga anche attività assistenziale.

Art. 13 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai ricercatori assunti con contratto di cui all'art. 3, comma 1 lettera a), è fissato dalla normativa vigente a seconda del regime di impegno.
2. Per i titolari dei contratti di cui all'art. 2, comma 1 lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è fissato dalla normativa vigente a seconda del regime di impegno.
3. Le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura degli oneri dell'assunzione della/del ricercatrice/ricercatore a tempo determinato devono sussistere nel bilancio di Ateneo al momento dell'autorizzazione, ovvero devono essere adeguatamente garantite, anche con riguardo agli eventuali incrementi stipendiali, da parte del Dipartimento richiedente.

Art. 14 - Trattamento giuridico e incompatibilità

1. Il contratto previsto dal presente Regolamento non è cumulabile con l'assegno di ricerca, con la frequenza ad un corso di dottorato di ricerca o ad una scuola di specializzazione, ovvero con qualsiasi altro emolumento o borsa erogata dall'Università.
2. Per ogni aspetto relativo ai doveri della/del ricercatrice/ricercatore si applica, per quanto compatibile, la normativa prevista per i ricercatori a tempo indeterminato, secondo il regime di impegno ricoperto.

Art. 15 - Cessazione del rapporto

1. Il rapporto di lavoro cessa:
 - a. alla scadenza del contratto;
 - b. per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ.;
 - c. per impossibilità sopravvenuta.

Art. 16 – Proroga

1. I contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) possono essere prorogati con delibera del Consiglio di Dipartimento che nomina la Commissione chiamata ad effettuare la valutazione

dell'attività didattica e di ricerca svolta dalla/dal ricercatrice/ricercatore. La Commissione è composta da tre docenti di ruolo del medesimo settore concorsuale.

Art. 17 – Disciplina della chiamata dei ricercatori in attuazione dell'art. 29, comma 7 della legge 30.12.2010, n. 240

1. Il presente regolamento si applica anche, per quanto compatibile e nel rispetto delle vigenti normative e del codice Etico dell'Università degli Studi dell'Aquila, alla chiamata diretta, per la copertura di posti di ricercatrice/ricercatore, di vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea (UE) o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR), ai sensi dell'art. 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010, della legge n. 230 del 2005 e del D.M. 1° luglio 2011 n. 276 (in Gazz. Uff., 3.11.2011, n. 256).

Art. 18 - Abrogazione norme precedenti e norme transitorie

1. Ogni norma di Ateneo previgente in contrasto con il presente regolamento è abrogata.
2. Il comma 6 dell'art.8 del presente regolamento è sospeso per tutto il periodo di vigenza del DR n. 339 Prot. n. 32701 del 26/03/2020.

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo.
2. I bandi e gli avvisi già pubblicati alla data di entrata in vigore del regolamento continuano a seguire la disciplina previgente.
3. Il presente Regolamento esaurirà i propri effetti concluso il regime transitorio previsto dalla Legge n. 79 del 2020, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, per le tipologie di procedure di Ricercatore a tempo determinato di cui all'Art. 24 comma 3 lettere a) e b) della Legge 240/2010.